

SCHEDA 21

I DOCUMENTI PROVVISORI DI CIRCOLAZIONE

Come già evidenziato, il d.l.vo n. 98/2017, nel modificare l'art. 95 c.d.s. (v. "SCHEDA 1"), ha di fatto abrogato la possibilità, per gli UMC, di rilasciare la carta di circolazione provvisoria.

Nel caso della oggettiva impossibilità di espletare in tempo reale l'operazione di emissione del DU (ovvero della carta di circolazione o del relativo tagliando di aggiornamento, nelle ipotesi ancora ammesse in base alle fasi di graduale attuazione della riforma introdotta dal d.l.vo n. 98/2017), gli UMC e gli Studi di consulenza possono comunque continuare a rilasciare, rispettivamente, l'estratto della carta di circolazione e la ricevuta sostitutiva (art. 92 c.d.s. e art. 7, legge n. 264/1991), al fine di consentire all'utente di poter circolare su strada.

Nello specifico, ciò può rendersi necessario nell'ambito dei procedimenti di reimmatricolazione e di trasferimento della proprietà, in quanto il documento di circolazione che accompagna il veicolo deve essere allegato all'istanza di rilascio del DU.

Solo per completezza di esposizione, si coglie l'occasione per rammentare che l'estratto della carta di circolazione e la ricevuta sostitutiva non possono essere rilasciati nell'ambito dei procedimenti di immatricolazione (ivi comprese, a maggior ragione, le nazionalizzazioni) e di minivoltura; nel primo caso perché non può essere "estratto" o "sostituito" un documento di circolazione che ancora non esiste, nel secondo caso perché l'Operatore commerciale è tenuto ad utilizzare, per le finalità di vendita, le autorizzazioni alla circolazione di prova delle quali è già titolare.

Al riguardo, va precisato, viceversa, che l'estratto della carta di circolazione e la ricevuta sostitutiva di un DU non valido per la circolazione, emesso a seguito di minivoltura, possano essere rilasciati all'atto della presa in carico di una successiva operazione di trasferimento di proprietà in favore di un soggetto non Operatore commerciale.

Infatti, come già chiarito con circolare congiunta MIT/ACI prot. n. 14794 del 27.05.2020, deve comunque ammettersi la possibilità che l'acquirente (non Operatore commerciale) di un veicolo dotato di DU non valido per la circolazione, rilasciato a seguito di minivoltura, possa circolare su strada munito dell'estratto della carta di circolazione o della ricevuta sostitutiva, atteso che la limitazione contenuta nel documento sostituito attiene alla specifica qualificazione giuridica dell'intestatario-venditore (Operatore commerciale) e non già a quella dell'intestatario acquirente.

Ciò premesso, deve evidenziarsi, viceversa, un vuoto normativo per quanto attiene agli Uffici PRA, ai quali il legislatore non ha esteso l'applicabilità delle disposizioni contenute nell'art. 92 c.d.s.

Tenuto conto che tale circostanza può ingenerare disservizi in danno dell'utenza, e tenuto altresì conto che l'Operatore PRA riveste la qualifica di pubblico ufficiale, è da

ritenere che quest'ultimo, in via generale, possa rilasciare una attestazione comprovante che:

- il procedimento di reimmatricolazione o di trasferimento della proprietà è in corso di completamento, in quanto sospeso per cause tecniche;
- **la carta di circolazione (o il DU) è trattenuta** presso l'Ufficio PRA.

L'attestazione, compilata secondo il modello allegato (v. **Allegato 3**), corredata dalla copia della carta di circolazione (o del DU) trattenuta e annullata dall'Ufficio, è da ritenere documentazione valida ai fini della circolazione su strada, a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione, per il tempo strettamente necessario alla emissione del DU a nome del nuovo proprietario. L'attestazione, infatti, è valida solo per 7 giorni.